

**ALLEGATO**

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI BIOETICA  
CLINICA E CONSULENZA ETICA IN AMBITO SANITARIO"  
GIBCE**

**Art. 1  
Denominazione**

È costituita l'Associazione denominata "Gruppo Interdisciplinare di Bioetica Clinica e Consulenza Etica in ambito sanitario", di seguito indicata in sigla **GIBCE**.

**Art. 2  
Sede**

Il GIBCE ha la sede in 00168 Roma, Largo Francesco Vito, 1

**Art. 3  
Durata**

Il GIBCE ha durata illimitata e può essere sciolto soltanto con delibera dell'Assemblea degli associati assunta con la maggioranza di cui all'art. 20.

**Art. 4  
Natura e finalità**

Il GIBCE non ha scopo di lucro ed ha come finalità la promozione e lo sviluppo della Bioetica Clinica e della Consulenza Etica in ambito sanitario in tutte le sue forme, inclusi l'*Health Technology Assessment* (HTA) e la Bioetica applicata. A tale scopo il GIBCE promuove e realizza studi interdisciplinari, riunioni scientifiche, programmi di ricerca e formazione, esperienze collaborative fra gruppi, supportando altresì l'istituzione di Servizi locali di Etica Clinica.

**Art. 5  
Rapporti con Società Scientifiche**

Il GIBCE è affiliato alla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (in sigla: SIMLA), alla quale i soci *ordinari* possono richiedere l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Statuto della SIMLA.

Il GIBCE promuove ed attua anche la collaborazione con altre Società scientifiche per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo precedente.

## **Art.6 Associati**

Fanno parte del GIBCE le seguenti categorie di associati:

- a) Soci *ordinari*;
- b) Soci *aderenti*;
- c) Soci *onorari*.

La qualità di socio *ordinario* si acquista previa domanda degli interessati accolta dal Consiglio direttivo del GIBCE con delibera motivata assunta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Alla categoria dei soci *ordinari* appartengono di diritto i sottoscrittori dell'atto costitutivo del GIBCE.

La qualità di socio *aderente* si acquista previa domanda degli interessati, anche studenti universitari, accolta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata assunta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La qualità di socio *onorario* si acquista previa nomina del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.

## **Art. 7 Requisiti per l'ammissione**

I soci *ordinari* devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea in Medicina e Chirurgia, in Filosofia, in Giurisprudenza e in altre Discipline scientifiche ed umanistiche; inoltre devono essere impegnati nello studio, nella pratica e nello sviluppo della Bioetica Clinica e della Consulenza Etica in ambito sanitario.

I soci *aderenti* devono fornire documentazione attestante il loro interesse per i temi della Bioetica Clinica e della Consulenza Etica in ambito sanitario.

I soci *onorari* sono studiosi o cultori della materia che si sono distinti nel campo della Bioetica e dell'Etica Clinica.

## **Art.8 Diritti e obblighi degli associati**

Ai soci *ordinari* sono riconosciuti l'elettorato attivo e passivo e il diritto di parola e di voto nell'Assemblea degli associati di cui sono componenti.

I soci *aderenti* hanno diritto di parola nell'Assemblea degli associati di cui sono componenti.

I soci *onorari* possono assistere ai lavoro dell'Assemblea e svolgere sintetici interventi.

I soci *ordinari* e *aderenti*, ad eccezione dei soci *onorari*, sono tenuti a versare una quota di adesione all'atto di ammissione al GIBCE e una quota annuale.

L'importo delle quote di adesione e delle quote annuali sono fissate dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni anno.

In caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto associativo le quote versate restano acquisite al fondo comune del GIBCE.

## **Art. 9** **Recesso, esclusione e decadenza degli associati**

Ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dal GIBCE dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo dello stesso.

L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di gravi motivi e sentito l'associato.

L'associato decade dalla sua qualità in caso di mancato versamento della quota annuale per almeno tre anni consecutivi.

## **Art.10** **Cariche elettive**

Le cariche elettive hanno durata triennale e non sono retribuite.

Il Consiglio direttivo può deliberare soltanto il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere specifiche attività in nome e per conto del GIBCE.

## **Art. 11** **Organi dell'associazione**

Sono organi del GIBCE:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario.

## **Art. 12** **Assemblea degli associati**

L'Assemblea, composta dai soci *ordinari* e *aderenti*, è convocata nella prima riunione dal Presidente del Comitato promotore e presieduta dal socio *ordinario* più anziano di età. Nelle riunioni successive l'Assemblea è convocata dal Presidente del GIBCE, anche su richiesta scritta e motivata da un quinto dei soci *ordinari*. In caso di grave impedimento del Presidente l'Assemblea viene convocata dal Vice-Presidente.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, deve avvenire mediante avviso comunicato ai soci anche via e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega, con il limite di una sola delega.

Nell'Assemblea tutti gli associati hanno diritto di parola. Il diritto di voto, in base all'art. 8, è attribuito ai soci *ordinari*.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) Elezione, nella prima riunione, del Presidente, del Tesoriere e del Segretario del GIBCE, scelti tra i soci *ordinari*;
- b) Approvazione del bilancio annuale;
- c) Deliberazione sulle relazioni presentate dal Consiglio direttivo;
- d) Nomina, ogni tre anni, dei componenti del Consiglio direttivo, provvedendo altresì alle eventuali integrazioni e revoca degli stessi.
- e) Deliberazione sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento del GIBCE e sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori;
- f) Deliberazione in merito alla esclusione di associati;
- g) Deliberazione di scioglimento del GIBCE e devoluzione del suo patrimonio, con la maggioranza di cui all'art. 20.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei soci *ordinari*. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale per la sua costituzione, l'Assemblea viene riconvocata non prima delle ventiquattro ore successive.

L'Assemblea riconvocata è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci *ordinari* intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

In ogni caso le delibere in materia di elezione del Presidente, di esclusione di associati, di modificazioni statutarie del GIBCE sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci *ordinari*.

Di tutte le riunioni è redatto il verbale a cura del Segretario del GIBCE.

### **Art. 13 Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da sei membri eletti dall'Assemblea tra i soci *ordinari*.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su decisione del Presidente del GIBCE o su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi componenti.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio non è ammessa la delega.

Gli eventuali mutamenti della composizione del Consiglio direttivo nel corso del triennio non ostano alla cessazione delle cariche di tutti i suoi membri alla scadenza dello stesso.

### **Art. 14 Riunioni del Consiglio direttivo**

Le riunioni del Consiglio direttivo regolarmente convocate sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

## **Art. 15** **Funzioni del Consiglio direttivo**

Al Consiglio direttivo, al quale è attribuita l'amministrazione ordinaria del GIBCE, svolge le seguenti funzioni:

- a) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere, con l'assistenza del Tesoriere, i bilanci annuali preventivi e consultivi del GIBCE;
- c) proporre la stipula di convenzioni tra il GIBCE ed altri Enti;
- d) deliberare sulle richieste di ammissione di nuovi associati;
- e) nominare Commissioni e Gruppi di lavoro;
- f) proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione di associati;
- g) dichiarare la decadenza di associati.

## **Art. 16** **Presidente**

Il Presidente del GIBCE, eletto dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12:

- a) è il rappresentante legale dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo, sottoscrivendo, con il Segretario, i verbali delle rispettive riunioni;
- c) sovrintende alla gestione dell'Associazione;
- d) predispone annualmente il programma delle attività scientifiche e culturali del Sodalizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) propone al Consiglio direttivo la nomina di Commissioni per la redazione di Regolamenti diretti ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività del GIBCE;
- f) formula proposte di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per l'attuazione delle finalità statutarie;
- g) nomina il Vice-Presidente, scelto fra i soci *ordinari*, il quale lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento;
- h) rappresenta il GIBCE nelle riunioni del Consiglio Direttivo della SIMLA.

Alla scadenza del mandato, il Presidente assume per un triennio la qualifica di Presidente *onorario*, con funzioni consultive nell'ambito del Consiglio direttivo.

## **Art. 17** **Tesoriere**

Il Tesoriere è preposto alla custodia e alla buona gestione delle risorse finanziarie del GIBCE.

Egli assiste il Consiglio direttivo nella redazione dei bilanci annuali dell'Associazione e fornisce periodicamente al Presidente il quadro della situazione patrimoniale della stessa.

## **Art. 18 Segretario**

Il Segretario:

- a) cura, con l'ausilio del Tesoriere, tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali del GIBCE, assicurandone la conformità alla vigente normativa;
- b) istruisce le pratiche relative ai singoli associati;
- c) predispose e custodisce il Registro degli associati, che aggiorna periodicamente;
- d) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, rilasciandone copie ed estratti;
- e) assiste il Presidente nella programmazione e nello svolgimento delle attività connesse alla carica;
- f) provvede alla spedizione e alla ricezione della corrispondenza.

## **Art. 19 Risorse finanziarie**

Il fondo comune del GIBCE è costituito inizialmente dalle contribuzioni dei componenti del Comitato promotore, erogate al momento della stipula dell'atto costitutivo. Esso è integrato dalle quote di ammissione e annuali versate dagli associati.

Nel fondo confluiscono altresì:

- a) i contributi di Enti pubblici e privati;
- b) le erogazioni a titolo gratuito dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Città Metropolitane, di altri enti pubblici e privati e di cittadini;
- c) i proventi delle attività svolte dal GIBCE e destinati al funzionamento dello stesso.

## **Art. 20 Scioglimento**

Lo scioglimento del GIBCE è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci *ordinari*. Questa provvede, contestualmente e sempre con la suddetta maggioranza, alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

## **Art. 21 Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto è devoluta al giudizio di un Arbitro scelto dal Presidente del GIBCE.

**Art. 22**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di associazioni scientifiche e culturali a scopo non lucrativo e di utilità sociale.